

**STATUTO**

dell'Associazione Capiate - Radici nel Futuro ONLUS

**CAPO I - LO SCOPO E LE ATTIVITA'**

**Art. 1 - Carattere dell'Associazione**

1. L'Associazione:

- è apartitica;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività istituzionali indicate nel successivo articolo 3 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- farà uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

**Art. 2 - Durata dell'Associazione**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 3 - Scopi e attività dell'Associazione**

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con i limiti e le condizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 nell'ambito della:

- a) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "codice dei beni culturali e del paesaggio";
- b) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.



2. Essa opera in Italia, limitatamente all'ambito territoriale della frazione denominata "Capiate" del Comune di Olginate (LC), i cui confini vengono definiti nell'allegato A.

3. L'attività di tutela, promozione e valorizzazione di cui al precedente comma 1, punto a) si svolge esclusivamente sulle cose, mobili o immobili, individuate quali beni culturali dagli articoli 10, 11, 12 e 13 dal dlgs n.42/2004. L'attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente di cui al precedente comma 1, punto b) si svolge esclusivamente con riferimento agli immobili e alle aree indicati all'articolo 134 del dlgs n.42/2004 e individuati dagli strumenti urbanistici e paesaggistici adottati dallo Stato o dagli enti preposti (Comune di Olginate, Provincia di Lecco, Regione Lombardia, Parco Adda Nord).

4. All'Associazione è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate al precedente comma 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti e secondo le prescrizioni indicate dal D.Lgs. 460/97. In via connessa, come attività strumentali, l'Associazione potrà svolgere attività di informazione, divulgazione, raccolta fondi e ogni attività inerente ai progetti di valorizzazione e tutela dei beni di cui al precedente comma 1, punti a) e b).

5. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di progetti ed iniziative che rientrino nei propri scopi. In particolare, potrà collegarsi con enti pubblici, associazioni e/o singoli privati con o senza scopo di lucro, anche operanti al di fuori dell'area territoriale individuata al comma 2, al fine di partecipare alla realizzazione di progetti associati.

7. Purché funzionale al raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, acquisire in proprietà o altro diritto reale, dare o acquisire in locazione o comodato, sia beni mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

## **CAPO II - LE PERSONE**

### **Art. 4 - Requisiti dei soci**

1. Possono essere soci della Associazione i cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividano le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

2. I soci partecipano attivamente alla vita associativa. Hanno l'obbligo del versamento della quota annuale (cfr. *infra*, art. 11).

3. L'elenco dei soci della Associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli stessi.

#### **Art. 5 - Ammissione e diritti dei soci**

1. L'accoglimento delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

2. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

3. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'iscrizione decorre dalla data di versamento della quota di ammissione.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

5. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 6 - Perdita della qualifica di socio**

1. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza a seguito della perdita di almeno uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per decadenza a seguito del mancato pagamento della quota annuale entro l'anno di riferimento.

2. Nel caso di perdita della qualifica di socio, l'eventuale riammissione avverrà nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 5.

#### **Art. 7 - Amici**

1. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può nominare gli Amici dell'Associazione. Con la medesima modalità l'Assemblea può revocare tali nomine. La qualifica di Amico è equiparata a quella di Sostenitore (cfr. *infra*, art.8); gli Amici non sono soci e non hanno l'obbligo di versare la quota annuale né contributi di qualsivoglia genere.

2. La qualifica di "Amico" è a tempo indeterminato e deve essere esplicitamente accettata dall'interessato, il quale può successivamente rinunciarvi con semplice comunicazione.

#### **Art.8 - Sostenitori**

1. I Sostenitori sono soggetti che condividono gli scopi dell'Associazione e desiderano pertanto aiutarla con contributi in denaro o in natura senza però partecipare alla vita associativa. I Sostenitori non sono soci e non hanno l'obbligo di versare la quota annuale.

2. Il Consiglio Direttivo (cfr. infra, artt. 22-24) stabilisce entità e modalità di versamento dei contributi da parte dei Sostenitori, definendo altresì la durata della loro qualifica in relazione dell'entità dei versamenti effettuati, al fine di quanto previsto al successivo comma 3. Decorso tale termine di durata, la qualifica di Sostenitore viene meno. Il Segretario provvede alla registrazione dei Sostenitori.

3. I contributi dei Sostenitori sono sempre versati a titolo di liberalità. La qualifica di Sostenitore non attribuisce oneri né diritti all'interno della compagine associativa. Tali soggetti possono unicamente ricevere copia del Programma annuale e copia della Relazione consuntiva annuale delle attività svolte dall'Associazione.

### **CAPO III - LE RISORSE ECONOMICHE**

#### **Art. 9 - Patrimonio dell'Associazione**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario inerenti.

2. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività dell'Associazione.

#### **Art. 10 - Entrate dell'Associazione**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle eventuali quote di ammissione di nuovi soci, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dalle quote annuali associative, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- da contributi dei soci;
- da contributi dei sostenitori;
- da contributi di imprese e privati;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, manifestazione, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge, nei limiti da essa stabiliti;

- da contributi derivanti da accordi e convenzioni;
- da ogni altro provento derivante dallo svolgimento dell'attività istituzionale e da quelle direttamente connesse ed accessorie.

#### **Art. 11 - Pagamento quote dei soci**

1. Le quote annuali sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento di effettivo pagamento da parte dei soci o, nel caso di nuovi soci, di effettiva ammissione e pagamento della relativa quota.
2. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per l'intero anno sociale.
3. Al fine del pagamento delle quote annuali, l'anno sociale coincide con l'esercizio sociale di cui all'articolo 13.

#### **Art. 12 - Destinazione degli avanzi di gestione**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

#### **Art. 13 - Bilanci**

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre; il primo esercizio avrà termine il 31 dicembre 2013.
2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.
3. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente punto 2, il Consiglio Direttivo adotta la proposta di bilancio consuntivo, e relativa relazione, dell'esercizio concluso nonché la proposta di bilancio preventivo e relativo programma per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
4. I bilanci, con i relativi allegati, sono depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, per la visione dei soci che lo richiedano.

#### **Art. 14 - Diritti dei soci al patrimonio sociale**

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota di ammissione e della quota annuale di iscrizione.
2. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli di ammissione ed annuali.

3. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso.

4. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può essere rimborsato al socio quanto da lui versato a qualsiasi titolo.

5. Il versamento delle quote non crea ulteriori diritti rispetto a quelli espressamente previsti dal presente Statuto e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per atto tra vivi, né a causa di morte.

#### **Art. 15 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad Onlus operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

### **CAPO IV - IL FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 16 - Organi dell'Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei conti.

2. Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito ed attribuiscono il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. I componenti degli Organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

#### **Art. 17 - Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, che provvede alla determinazione dei suoi orientamenti generali e all'assunzione delle decisioni fondamentali di indirizzo a cui tutti gli organi sociali debbono attenersi.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote di ammissione ed annuali.
3. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
  - a) per decisione del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei soci, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea**

1. Alla convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie provvede il Presidente mediante lettera semplice, telefax o posta elettronica.
2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Qualora il Presidente non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria richiesta dai soci, vi provvederà il Vice Presidente o, in difetto, il Revisore dei conti.
4. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura di un componente del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Revisore dei conti.

#### **Art. 19 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
2. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.
3. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

6. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario o, in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro ed un estratto dello stesso sarà inviato ai soci a mezzo lettera semplice, telefax o posta elettronica.

7. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

8. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una ulteriore volta.

9. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

11. Le deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

#### **Art. 20 - Forma di votazione dell'Assemblea**

1. Le votazioni dell'Assemblea avvengono, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

2. L'elezione degli organi sociali potrà essere regolata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

3. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

4. Ogni socio esprime un solo voto.

#### **Art. 21 - Compiti dell'Assemblea**

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

##### in sede ordinaria

a) discutere e deliberare i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione consuntiva e il programma annuale delle attività predisposti dal Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote minime associative annuali e le eventuali quote di ammissione;

d) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, nonché le relative modifiche;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di interesse generale avente carattere ordinario posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di interesse generale e avente carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

2. E' facoltà dei soci richiedere al Consiglio Direttivo, con richiesta sottoscritta da almeno un quinto degli stessi che deve pervenire non oltre il trentesimo giorno precedente alla data dell'Assemblea, l'inclusione di argomenti nel relativo ordine del giorno. Con provvedimento motivato, il Consiglio Direttivo potrà decidere la non inclusione nell'ordine del giorno degli argomenti, ancorché richiesti in tempo utile.

**Art. 22 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 o 5 membri, nominati tra i soci dall'Assemblea ordinaria.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione i nuovi consiglieri. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea utile, che potrà ratificarne la nomina o provvedere alla loro surroga.
6. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo, il Consiglio dimissionario provvede all'attività di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora abbia rassegnato le proprie dimissioni la maggioranza dei consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.
8. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

**Art. 23 -Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- adottare le deliberazioni eventualmente necessarie per dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea unitamente al bilancio preventivo;
- predisporre la relazione consuntiva annuale delle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea unitamente al bilancio consuntivo;
- cooptare nuovi componenti in sostituzione di dimissionari o decaduti, chiedendo la ratifica della nomina o la loro surroga in occasione della prima Assemblea;
- esaminare e se del caso ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e/o partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere gli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- decidere le sanzioni disciplinari che saranno irrogate dal Presidente;
- svolgere ogni funzione non espressamente attribuita dal presente Statuto ad altri organi dell'Associazione.

#### **Art. 24 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione con periodicità e modalità definite dal Consiglio medesimo e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno i due terzi dei suoi componenti.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto, fax o a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e le relative decisioni siano verbalizzate e ratificate alla prima riunione utile, da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere per tale funzione designato dai presenti.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel verbale di riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
7. Soltanto il Consiglio, con specifica deliberazione riportata a verbale, ha facoltà di rendere note le decisioni assunte alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
8. Il Revisore dei conti è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
9. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo persone competenti sugli argomenti da discutere.
10. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

11. Il Consiglio può attribuire a terzi, qualificati se necessario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. A tale attribuzione provvede il Presidente.

#### **Art. 25- Il Presidente**

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, agli effetti di legge rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.
3. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
6. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
7. Convoca l'Assemblea e svolge ogni altro compito a lui attribuito dal presente Statuto.
8. Nel caso in cui il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, è a tal fine sostituito dal Vice Presidente.

#### **Art. 26 -Il Revisore dei conti**

1. E' organo di controllo amministrativo.
2. Ha il compito di:
  - esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
  - controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
  - controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea unitamente allo stesso in sede di sua approvazione.
  - svolgere ogni funzione ad esso attribuita dal presente Statuto.
3. Il Revisore è nominato dall'Assemblea anche tra i non soci; dovrà essere scelto in quanto dotato di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, e può essere rieletto.
4. Il Revisore dei conti dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

5. L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 27 - Il Segretario**

1. Il Segretario, nominato dal Presidente, dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo delle attività ordinarie, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio dai quali riceve le direttive. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri sociali (Soci, Verbali Assemblee, Verbali Consiglio Direttivo), trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti locali, e gli altri enti in genere.

2. Il Segretario può essere individuato anche tra i soci non consiglieri.

#### **Art. 28 - Il Tesoriere-Economo**

1. Il Tesoriere-Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, provvede ai rapporti con gli Istituti di Credito, predispone le bozze di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, accompagnandole da sua relazione.

2. Il Tesoriere-Economo può svolgere anche le funzioni di Segretario.

3. Il Tesoriere Economo può essere individuato anche tra i soci non consiglieri.

#### **Art. 29 - Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie tra i soci ovvero tra i soci e l'Associazione, che abbiano per oggetto diritti relativi al rapporto associativo, dopo che sia rimasto infruttuoso un tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Revisore dei conti, sono decise dal Revisore con funzioni di Proboviro. Nel caso tale decisione non fosse accettata da una o più parti contendenti, si potrà ricorrere al giudizio di un arbitro, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, fatto salvo, in ogni caso, il contraddittorio.

2. L'arbitrato è avviato con lettera raccomandata da inviare a tutte le parti interessate e, in ogni caso, al Presidente, entro trenta giorni dalla decisione assunta dal Revisore.

La decisione del Revisore Unico diventa definitiva e non più appellabile decorsi trenta giorni dalla sua formalizzazione e notifica alle parti coinvolte senza che nessuna di esse abbia avviato l'arbitrato.

L'Associazione ha facoltà di intervenire nell'arbitrato anche se le parti principali sono solo soci.

3. Per la nomina dell'arbitro si farà ricorso alla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

4. Il socio (o i soci) che avvia l'arbitrato dovrà versare all'Associazione una somma pari al costo preventivato per l'arbitrato, entro 20 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con la quale l'Associazione comunica tale somma. Il mancato versamento della somma entro il termine sopra stabilito renderà definitiva ed inappellabile la decisione del Revisore, di cui al precedente punto 1.

5. Le spese di arbitrato saranno sostenute dalla parte soccombente. Qualora risulti soccombente la parte che ha avviato l'arbitrato, al pagamento delle stesse provvederà l'Associazione, nei limiti di quanto a quest'ultima versato a tale titolo come da precedente punto 4.

6. Le somme non utilizzate dall'Associazione secondo quanto indicato al precedente punto 5 sono restituite al socio che le ha versate.

#### **Art. 30 - Rinvio alla Legge**

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



